



**OGGETTO : Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)  
FOTOGRAFIE E FILMATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PUBBLICA  
TEORIA GIURIDICA E CASI PRATICI**

**DESTINATARI : Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali  
degli Istituti di Istruzione - LORO SEDI**

Egregi Titolari e Responsabili del Trattamento

nella nostra circolare informativa N° 06-PRV del 02 Febbraio 2006 scrivevamo, in merito alla possibilità di scattare fotografie e girare filmati all'interno dei locali della scuola, quanto di seguito che riportiamo per intero :

**RECITE SCOLASTICHE – FOTOGRAFIE – RIPRESE AUDIOVISIVE**

E' prassi comune, in occasione delle recite scolastiche del periodo natalizio o di quelle di fine anno, quella di cimentarsi in recite o in dimostrazioni di carattere sportivo aperte al pubblico dei genitori. E' altrettanto frequente vedere genitori, amici ed insegnanti impegnati a fotografare o a riprendere tali manifestazioni, al punto che molti operatori della scuola dimostrano un certo imbarazzo nel rispondere a chi contesta questa consuetudine o addirittura pretende di vietare la ripresa o la fotografia del proprio figliolo.

A questo proposito ci sembra utile ricordare che "le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy" (*Comunicato dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2003*).

Infatti l'uso di macchine fotografiche o di telecamere per immortalare momenti significativi da destinare ad un uso personale o amicale o comunque non destinato alla diffusione è del tutto legittimo. Ne consegue che non è significativo per il diritto l'atto dello scattare la foto o del filmare la scena, bensì l'uso che se ne farà di quella foto o di quel filmato.

Affinché l'uso sia legittimo è necessario che non ci sia diffusione cioè le immagini non siano pubblicate su internet, su giornali o pubblicazioni in genere e financo non siano esposte nella vetrina del fotografo o in occasione di una mostra magari organizzata dalla scuola stessa.

L'Istituto scolastico farebbe bene invece a prestare grande attenzione all'uso che di quel materiale fa a titolo proprio. In questo senso è il caso di proporre alla Vostra attenzione qualche distinguo :

- Fotografia esposta all'interno dell'aula      i tratta di una sorta di "uso personale" dell'immagine in quanto l'aula rappresenta un locale chiuso, ad accesso controllato, non destinato ad ospitare soggetti diversi da quelli ritratti nelle fotografie.  
(Attenzione alle aule date in uso serale ad associazioni esterne o comunque utilizzate per riunioni o incontri)
- Fotografia esposta nell'atrio della scuola o lungo i corridoi      In questo caso invece l'uso personale dell'immagine è escluso, tuttavia siamo comunque all'interno di locali ove l'accesso non è del tutto indiscriminato, quindi ci sembra che non si possa parlare di vera e propria "diffusione". Per questa pratica è consigliabile richiedere il consenso agli interessati ed il momento più opportuno ci sembra quello dell'iscrizione dell'alunno.
- Fotografia pubblicata su internet, su pubblicazioni destinate alla distribuzione (anche in tiratura limitata) o consegnate a testate giornalistiche (anche locali)      In questo caso siamo di fronte ad una vera e propria ipotesi di "diffusione di dato personale" circostanza che richiede l'acquisizione di un consenso espresso, circostanziato che deve essere effettuata nell'imminenza dei fatti.



- Fototessera destinata al tesserino di riconoscimento

Data l'assoluta facilità con cui il tesserino di riconoscimento indossato da un bambino durante un'uscita didattica può essere smarrito, questa ipotesi è da trattarsi alla stregua di una diffusione e pertanto da assoggettare al consenso dell'interessato che vi suggeriamo di raccogliere in fase di iscrizione stante la tipicità della circostanza.

Ora però, pur ribadendo quanto indicato, appare opportuno darVi conto dei chiarimenti intervenuti, in questo ultimo anno, da sentenze giurisprudenziali nonché da dichiarazioni dell'ufficio stampa o direttamente di illustri esponenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Alcuni chiarimenti in particolare risultano essere illuminanti per i gestori delle scuole pubbliche :

**Secondo Giovanni Buttarelli, Segretario Generale del Garante, le fotografie di classe ed i filmati delle recite, sono attività che rientrano a pieno titolo nei "fini istituzionali" dell'Ente pubblico scuola (cioè educare e formare gli allievi) e pertanto, ai sensi dell'Art. 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 sono sempre consentite senza alcuna necessità di richiedere il consenso ai genitori degli alunni.**

Quanto sopra non sarebbe invece valido per le scuole non statali in quanto la disposizione dell'Art. 18 si applica esclusivamente ai soggetti pubblici non economici.

Naturalmente non possiamo ignorare alcune particolarità che potrebbero intervenire, come ad esempio il fatto che sia un fotografo o un cameraman professionista colui il quale esegue materialmente la fotografia o la ripresa all'interno della scuola. In questo caso, ferma restando la possibilità per il fotografo professionista o il cameraman di conservare i negativi o la cassetta del suo lavoro, concessa dalla legislazione sulla tutela del diritto d'autore, questi non potranno assolutamente diffonderli (per esempio pubblicando le foto sul sito internet del fotografo o mettendole in vetrina) senza il consenso degli interessati.

**Il Dott. Buttarelli ritiene inoltre che pochi dubbi sussistano anche in ordine alla possibilità di pubblicare fotografie o filmati degli studenti sui giornalini d'Istituto o sul sito internet della scuola. Infatti, fermo restando che la finalità di detta pubblicazione resti quella di dare lustro alla scuola o al suo allievo, e non altra, si ritiene pienamente legittimo il trattamento estendendo analogicamente la normativa applicata al giornalino di classe, al sito internet.**

Ferma restando l'assoluta ed incontestabile autorevolezza dell'alto funzionario dell'Autorità Garante, ricordiamo a tutti che l'interpretazione data da questi non ha valore normativo e pertanto non potrà che considerarsi un eccellentissimo parere giuridico che muove da un punto di partenza diverso da quello consigliato finora dal nostro Studio, cioè il considerare foto e riprese attività "istituzionali" della scuola, pertanto da non assoggettare al consenso degli interessati.

## **SEQUESTRO DEL TELEFONO CELLULARE DI UN ALUNNO CHE CONTENGA IMMAGINI DI ALTRI ALUNNI, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Alla luce degli sconcertanti casi di cronaca che gli organi di informazione ci propongono, pare interessante valutare la legittimità del comportamento di un Dirigente Scolastico il quale sequestri ad un alunno il telefono cellulare che contenga immagini di altri alunni, carpite all'insaputa di questi ultimi.

Per valutare la liceità o meno del comportamento del Dirigente che effettui il sequestro, dobbiamo rifarci ai principi fondamentali del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Infatti qualsiasi trattamento di dato personale (e tale è non solo quello eseguito dall'alunno proprietario del telefonino ma anche quello del Dirigente nel momento in cui esegue il sequestro e quindi si impossessa del dato) deve essere valutato in funzione del **PRINCIPIO DI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO** che, nel caso di una istituzione scolastica, non può che essere quella educativa e formativa poiché strettamente legata all'insegnamento.

Il Dirigente pertanto, essendo il Titolare del trattamento del proprio istituto d'istruzione, deve vigilare affinché tutti i trattamenti eseguiti all'interno di questo, siano conformi, tra le altre cose, a tale principio di finalità.



Quanto detto è ribadito all'Art. 18 del testo unico, che ricordiamo conferma che qualsiasi trattamento eseguito da un soggetto pubblico di natura non economica è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dello stesso.

Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che, trattenere il cellulare del ragazzo, seppur atto meritorio sul piano didattico, costituisce un'operazione di trattamento di dati personali che esula dalle finalità previste dal Codice.

Restano ovviamente salvi i diritti che l'Art. 7 attribuisce all'interessato (cioè la persona ritratta dalla foto) che ha diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei propri dati e che può, far valere questo diritto, esclusivamente nei confronti di chi esegue il trattamento (cioè l'alunno proprietario o detentore del telefonino).

Facendo due valutazioni sulla normativa scolastica extra legge sulla privacy, si rileva che i fatti esposti non hanno rilevanza né ai sensi dell'Art. 96 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) né ai sensi dell'Art. 10 C.C. pertanto l'istituzione scolastica non rientra tra le Autorità competenti alle quali i soggetti legittimati ad agire in giudizio possano rivolgersi.